Per viaggiare in sicurezza quando siete ciclisti ...

- il velocipede (ovvero la bicicletta per il Codice della Strada) è definito all'art. 50 del Codice della Strada;
- l'art. 68 descrive i dispositivi previsti (che vanno controllati spesso per viaggiare in sicurezza): pneumatici, campanello, freno anteriore, freno posteriore, fanali anteriori (a luce bianca o gialla), fanale posteriore rosso, catadiottro rosso posteriore, pedali con catadiottri gialli, aiuta ad essere maggiormente visibili la presenza di catadiottri inseriti tra i raggi delle ruote;
- tenere la destra e pedalare in fila indiana;
- segnalare con le braccia le eventuali svolte a destra o sinistra ed avere braccia e mani libere per reggere il manubrio;
- assicurare con cura eventuali oggetti o borse da trasportare per evitarne la caduta;
- non trasportare persone; se si è maggiorenni è possibile trasportare un bambino di età non superiore a 8 anni, purché si utilizzino gli appositi seggiolini (previsti dall'articolo 68 comma 5 del Codice della Strada) o, in alternativa, i carrellini porta-bimbi oppure i cammellini-trailer bike;
- se presenti, utilizzare le piste ciclabili (è obbligatorio ed è prevista una sanzione per il mancato utilizzo);
- se le piste ciclabili sono a senso unico, non circolare contromano;
- non circolare sui marciapiedi (i marciapiedi ad uso promiscuo pedone/bicicletta sono segnalati con apposita segnaletica stradale);
- se si vuole utilizzare l'attraversamento pedonale è necessario scendere e trasportare la bicicletta a mano;
- attenzione alle improvvise aperture di portiere delle auto in sosta;
- soprattutto in caso di scarsa visibilità e di notte indossare pettorine o bretelle rifrangenti (il loro utilizzo è obbligatorio in orario notturno fuori dai centri abitati e in galleria);
- applicare un piccolo specchietto retrovisore per avere un quadro completo della situazione del traffico anche alle proprie spalle;
- utilizzare sempre prudenza e buon senso.

Le biciclette a motore elettrico e le biciclette a pedalata assistita

- la bicicletta **a motore elettrico** ha un motore che, dopo l'avviamento, funziona anche quando il ciclista non pedala;
- la bicicletta a motore elettrico per il C.d.S. è parificata ad un ciclomotore e pertanto deve rispettare tutte le regole che valgono per la circolazione di quest'ultimo (assicurazione, casco, targa,...);
- la bicicletta **a pedalata assistita** ha un motore che funziona solo quando il ciclista pedala, non supera i 25 Km/h e non supera la potenza nominale massima di 0,25 kw;
- la bicicletta a pedalata assistita è, a tutti gli effetti, una bicicletta.